

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 3 del 12 maggio 2017

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione automatica delle associazioni che in sede di scadenza triennale non hanno presentato istanza di rinnovo.

Il Direttore

- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 383/2000;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
 - ◆ devono essere costituite ed operanti da almeno un anno (art. 7);
 - ◆ devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2);
 - ◆ per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18 comma 1);
 - ◆ possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (art. 18 comma 2);
 - ◆ hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi, con l'obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità statutarie;
- tenuto conto che la DGR n. 2652 del 10.10.2001 prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
- ricordato che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
 - ◆ il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
 - ◆ l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
- preso atto che:
 - ◆ la DGR n. 2652 del 10.10.2001 ha affidato al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro;
 - ◆ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
 - ◆ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della

Direzione Servizi Sociali;

- ◆ con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
 - ◆ l'iscrizione di n. 4 Associazioni, meglio evidenziate nell'**Allegato A**, con il codice di classificazione ed eventuali prescrizioni o condizioni indicate a fianco di ciascuna, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento;
 - ◆ la conferma dell'iscrizione, autonoma o per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, di n. 26 associazioni, di cui all'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
 - ◆ la cancellazione automatica dal Registro regionale di n. 58 Associazioni per non aver presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale, avvenuta nell'anno 2016;
- vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- visto il TUIR;
- visto l'art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- vista la DGR n. 803 del 27.05.2016;
- vista la DGR n. 1084 del 29.06.2016;
- visto il DDR n. 36 del 05.04.2017;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 4 Associazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, evidenziate nell'**Allegato A**, con le condizioni o le prescrizioni ivi esplicitate;
2. la conferma al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, autonoma o per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, di n. 26 Associazioni, di cui all'**Allegato B**, con le condizioni o le prescrizioni ivi indicate;
3. la cancellazione automatica dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 58 Associazioni per non aver presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale, avvenuta nell'anno 2016;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
5. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena